



VERBALE DI ACCORDO

Addì 3 ottobre 2003 in Milano

tra

la Banksiel S.p.A e la Hewlett – Packard Distributed Computing Services S.r.l.

e

Fim Cisl - Fiom Cgil, unitamente alle R.S.U. della Banksiel S.p.A.

**premessò che**

- in data 11 luglio 2003 è stata attivata la procedura di cui all'art. 47 della Legge 29.12.'90, n. 428, relativa alla cessione del ramo di azienda " Desktop Management " di Banksiel S.p.A. alla Hewlett – Packard Distributed Computing Services S.r.l.;
- tale procedura si è conclusa entro i termini di legge;
- con la data del 1° ottobre 2003, si è perfezionato il trasferimento del citato ramo di azienda con conseguente applicazione ai lavoratori interessati del CCNL 28 giugno 2000 per le imprese esercenti servizi di telecomunicazioni e della contrattazione collettiva aziendale in vigore presso la Società cessionaria.

**Tutto ciò premesso**

si è convenuto quanto segue per il personale che è stato trasferito in Hewlett – Packard Distributed Computing Services S.r.l a far data dal 1° ottobre 2003:

*Al Bini*

*ll*

*RZ  
401*

*MS*

## Inquadramento

Si applica la normativa vigente in materia di classificazione professionale ed inquadramento del personale prevista dal CCNL delle Imprese esercenti Servizi di Telecomunicazioni, secondo la confluenza inquadramentale di seguito descritta:

CCNL MTC		CCNL TLC	
da	0	a	0
da	7	a	7
da	6	a	6
da	5S	a	6
da	5	a	5
da	4	a	4
da	3	a	3
da	2	a	2

## Trattamenti economico-normativi

I trattamenti economico-normativi saranno integrati a titolo individuale come indicato nei punti da 1) a 8) che seguono:

### 1) Superminimo individuale

Sarà riconosciuto, secondo le modalità di seguito riportate, un superminimo individuale, erogato mensilmente, determinato dalla somma dei seguenti elementi:


- a) la differenza tra:  
(minimi tabellari, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità, indennità di funzione quadri, elemento retributivo per il livello 7°, "base scatti") previsti dal CCNL per l'industria metalmeccanica, superminimo collettivo, eventuali superminimi individuali, importo forfettario per la 7° categoria previsti dalla contrattazione integrativa Banksiel


e

(minimi tabellari, ex contingenza, EDR, elemento retributivo per il livello 7°, indennità di funzione per i quadri) prevista dal vigente CCNL per le imprese esercenti i servizi di telecomunicazione, nonché gli aumenti periodici di anzianità riconosciuti ai sensi del successivo punto 3)

- b) in detrazione al punto a), la differenza, ripartita su 13 mensilità, fra l'ammontare del premio annuo vigente in Hewlett - Packard Distributed Computing Services S.r.l. e l'ammontare della parte fissa del premio di risultato vigente in Banksiel;

Gli importi di cui sopra saranno mantenuti a titolo di superminimo individuale, e saranno considerati non assorbibili.



## 2) Superminimo 5S / 6

Al personale già inquadrato nei livelli 5S e 6 del CCNL metalmeccanico è attribuito, a titolo di superminimo individuale non assorbibile, l'importo lordo di € 50,00 (cinquanta) per 13 mensilità, a decorrere dal 1° ottobre 2003

## 3) Aumenti periodici di anzianità

Lavoratori assunti prima del 16 luglio 1979: i 12 aumenti periodici di anzianità già maturati saranno conservati in numero di 5 e saranno corrisposti nei valori unitari stabiliti al punto 1) dell'art. 41 del vigente CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione; la maturazione del 6° aumento periodico, nell'ambito dei 7 previsti dal CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, decorrerà dalla data del 1° ottobre 2003;



Lavoratori assunti a partire dal 16 luglio 1979: gli aumenti periodici di anzianità già maturati saranno conservati in numero fino ad un massimo di 5 e saranno corrisposti negli importi unitari stabiliti dal punto 1) dell'art. 41 del CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione; la frazione di biennio sarà utile per l'attribuzione dell'aumento periodico di anzianità successivo. La maturazione del 6° aumento periodico di anzianità, nell'ambito dei 7 previsti dal CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, decorrerà dal 1° ottobre 2003 per coloro che abbiano già maturato 5 scatti.

## 4) Premio annuo

Il premio annuo è costituito con la parte fissa del premio di risultato (che pertanto è abolita) integrato, fino a concorrenza, dal superminimo individuale secondo le modalità di cui al precedente punto 1); il suddetto premio annuo verrà erogato ogni anno unitamente alle competenze del mese di luglio secondo le regole in atto in Hewlett - Packard Distributed Computing Services S.r.l.. Limitatamente all'anno 2003 Hewlett - Packard Distributed Computing Services S.r.l. provvederà ad erogare, unitamente alle competenze del mese di dicembre 2003, i 3/12 del premio; Banksiel S.p.A., per parte sua, non procederà al recupero dei ratei del premio di risultato relativi al periodo ottobre-dicembre 2003.

## 5) Premio di Risultato erogazione anno 2003

Nel prossimo mese di giugno 2004 saranno erogati al personale i 3/12 del premio di risultato raggiunto nel 2003 secondo le modalità ed i parametri applicabili in Hewlett - Packard Distributed Computing Services S.r.l..


## 6) Ferie

Il personale, a decorrere dal 1° ottobre 2003, avrà diritto a 23 giorni di ferie nel caso in cui l'orario di lavoro sia concentrato su 5 giorni alla settimana.

In ogni caso, il numero di giorni (o frazioni) di ferie eventualmente superiori a quanto previsto dal CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione, sarà mantenuto dal lavoratore interessato a titolo individuale e trasformato in equivalenti ore di permesso retribuito da fruirsi con le stesse modalità previste al punto 7).

Tali maggiori quantità di ferie, mantenute a titolo individuale, e trasformate in permessi retribuiti, saranno assorbite, fino a concorrenza, da eventuali futuri incrementi di ferie derivanti dalle contrattazioni collettive.

## 7) Permessi retribuiti

Al personale oggetto della cessione verranno riconosciute, a titolo individuale, le 52 ore annue di permesso riconosciute da Hewlett - Packard Distributed Computing Services S.r.l.

Inoltre, a coloro i quali hanno maturato una spettanza superiore a 16 ore di permesso retribuito, verrà riconosciuto, a titolo individuale, un ulteriore numero di ore pari alla differenza tra quelle maturate e le 16 ore di cui sopra.

I permessi di cui sopra saranno usufruiti secondo le modalità in atto in Hewlett - Packard Distributed Computing Services S.r.l.

## 8) Sistema di refezione

Al personale verrà erogato il ticket restaurant previsto nell'ambito di Hewlett - Packard Distributed Computing Services S.r.l.

Al Blui  
MS

AV  
H  
M

## Verifiche

Il presente Accordo sarà oggetto di verifica con le strutture sindacali di categoria unitamente alle RSU di Hewlett – Packard Distributed Computing Services S.r.l

## Disposizioni finali


Le parti confermano che i rapporti di lavoro trasferiti in continuità per effetto della cessione di ramo d'azienda di cui in premessa, sono regolati dal CCNL 28 giugno 2000 per le imprese esercenti servizi di telecomunicazioni, dagli accordi integrativi aziendali vigenti presso la Hewlett – Packard Distributed Computing Services S.r.l con l'integrazioni concordate con il presente accordo.

Letto confermato e sottoscritto.

p. la Banksiel S.p.A.




p. la Hewlett – Packard Distributed Computing Services S.r.l




p. Fim Cisl

p. Fiom Cgil



p. le R.S.U.



Milano, 3 ottobre 2003


Spett.li

R.S.U. BANKSIEL S.p.A

Con riferimento alle cessioni del ramo di azienda "Desktop Management" a Hewlett - Packard Distributed Computing Services s.r.l., tenuto conto di tutti gli aspetti conseguenti il processo di armonizzazione, Vi informiamo che l'Azienda procederà all'erogazione nei confronti dei dipendenti interessati di una Una-Tantum pari ad Euro 750,00 (settecentocinquanta/00) lordi con le competenze del mese di ottobre 2003. Detta somma è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale ed è, quindi, comprensiva degli stessi. Inoltre, è esclusa dalla base di calcolo del Trattamento di fine rapporto.

Distinti saluti

Banksiel S.p.A.



Milano, 3 ottobre 2003

Spett.li


Fim Cisl - Fiom Cgil  
R.S.U. BANKSIEL S.p.A.

Con riferimento ed a integrazione di quanto definito nel verbale sottoscritto in data odierna, esclusivamente per tutto il personale interessato al trasferimento, Vi confermiamo quanto segue:

- in relazione alla differenza tra i valori dei Ticket Restaurant Banksiel S.p.A. e Hewlett - Packard Distributed Computing Services s.r.l. viene riconosciuto nel superminimo individuale mensile, a tutto il personale interessato al trasferimento, l'importo lordo mensile di Euro 35,00 (trentacinque/00) che verrà mantenuto in cifra non assorbibile;
- come da Voi richiesto, in via transitoria, ai fini del computo del triennio mobile di cui al 9° comma dell'articolo 36 del vigente CCNL delle imprese esercenti servizi di telecomunicazioni, verranno considerate le assenze per malattia o infortunio non sul lavoro intervenute durante lo svolgimento del rapporto di lavoro in Banksiel S.p.A. dalla data del 16 aprile 2003;
- si conferma che dal 1° ottobre 2003 sarà riconosciuto - ad personam - il 50% di quanto eventualmente assorbito dal superminimo individuale per costituire il premio annuo. Tale 50% è riconosciuto come superminimo individuale non assorbibile e ripartito su 13 mensilità, per compensare gli effetti negativi conseguenti la riduzione dello stipendio mensile;
- in coerenza con lo sviluppo previsto dal piano industriale, la Hewlett - Packard Distributed Computing Services S.r.l. conferma che, in relazione agli assetti organizzativi, nei prossimi 24 mesi non prevede di porre in essere modifiche di carattere strutturale.  
Successivamente e per la durata della commessa, a fronte della necessità di Hewlett - Packard Distributed Computing Services S.r.l. di miglioramenti di produttività ed efficienza che dovessero comportare la riorganizzazione del personale, lo stesso potrà essere collocato in altre attività aziendali, tenuto conto delle professionalità individuali e delle specifiche esigenze aziendali. Tali eventuali ricollocazioni saranno attuate nel rispetto di quanto previsto in materia dal CCNL e dalle norme integrative applicabili in azienda.  
Qualora la Hewlett - Packard Distributed Computing Services S.r.l. dovesse ricorrere all'istituto della mobilità previsto dalla Legge 223/91, la stessa conferma la propria disponibilità a perseguire prioritariamente il criterio della non opposizione.
- si conferma che in aggiunta a quanto previsto al punto 5) dell'Accordo di cui sopra, nel mese di giugno 2004 saranno erogati al personale 3/12 del Premio di Risultato raggiunto nel 2003 secondo le modalità ed i parametri applicabili in Hewlett - Packard Distributed Computing Services S.r.l.

Distinti saluti

HEWLETT-PACKARD DISTRIBUTED COMPUTING SERVICES S.R.L.



Milano, 3 ottobre 2003

Spett.li


Fim Cisl – Fiom Cgil  
R.S.U. BANKSIEL S.p.A.

Con riferimento ed a integrazione di quanto definito nel verbale sottoscritto in data odierna, esclusivamente per tutto il personale interessato al trasferimento, Vi confermiamo quanto segue:

- in relazione alla differenza tra i valori dei Ticket Restaurant Banksiel S.p.A. e Hewlett – Packard Distributed Computing Services s.r.l. viene riconosciuto nel superminimo individuale mensile, a tutto il personale interessato al trasferimento, l'importo lordo mensile di Euro 35,00 (trentacinque/00) che verrà mantenuto in cifra non assorbibile;
- come da Voi richiesto, in via transitoria, ai fini del computo del triennio mobile di cui al 9° comma dell'articolo 36 del vigente CCNL delle imprese esercenti servizi di telecomunicazioni, verranno considerate le assenze per malattia o infortunio non sul lavoro intervenute durante lo svolgimento del rapporto di lavoro in Banksiel S.p.A. dalla data del 16 aprile 2003;
- si conferma che dal 1° ottobre 2003 sarà riconosciuto – ad personam – il 50% di quanto eventualmente assorbito dal superminimo individuale per costituire il premio annuo. Tale 50% è riconosciuto come superminimo individuale non assorbibile e ripartito su 13 mensilità, per compensare gli effetti negativi conseguenti la riduzione dello stipendio mensile;
- in coerenza con lo sviluppo previsto dal piano industriale, la Hewlett - Packard Distributed Computing Services S.r.l. conferma che, in relazione agli assetti organizzativi, nei prossimi 24 mesi non prevede di porre in essere modifiche di carattere strutturale.  
Successivamente e per la durata della commessa, a fronte della necessità di Hewlett - Packard Distributed Computing Services S.r.l. di miglioramenti di produttività ed efficienza che dovessero comportare la riorganizzazione del personale, lo stesso potrà essere collocato in altre attività aziendali, tenuto conto delle professionalità individuali e delle specifiche esigenze aziendali. Tali eventuali ricollocazioni saranno attuate nel rispetto di quanto previsto in materia dal CCNL e dalle norme integrative applicabili in azienda.  
Qualora la Hewlett - Packard Distributed Computing Services S.r.l. dovesse ricorrere all'istituto della mobilità previsto dalla Legge 223/91, la stessa conferma la propria disponibilità a perseguire prioritariamente il criterio della non opposizione.
- si conferma che in aggiunta a quanto previsto al punto 5) dell'Accordo di cui sopra, nel mese di giugno 2004 saranno erogati al personale 3/12 del Premio di Risultato raggiunto nel 2003 secondo le modalità ed i parametri applicabili in Hewlett - Packard Distributed Computing Services S.r.l.

Distinti saluti

HEWLETT-PACKARD DISTRIBUTED COMPUTING SERVICES S.R.L.



Milano, 3 ottobre 2003

Spettabili

RSU Banksiel S.p.A.

Con riferimento alle cessioni del ramo d'Azienda "Desktop Management", la scrivente provvederà a liquidare al momento della cessazione, la seconda tranche di Una Tantum di Euro 105,00 (centocinque/00) prevista per il gennaio 2004, di cui all'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Metalmeccanico del giugno 1999.

Distinti saluti

Banksiel S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Rossi", is written over the typed name "Banksiel S.p.A.".